

STATUTO

**NEMULA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
DENOMINAZIONE
ABBREVIATA "NEMULA
S.C.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARBUS CA VICO II CAPRERA 14
Numero REA: CA - 245237
Codice fiscale: 03084960925
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2007 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 60.711 -----

Raccolta n. 20.530 -----

Allegato "A" -----

----- S T A T U T O -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA -----

----- Articolo 1 - Denominazione e norme applicabili -----

È costituita una società cooperativa denominata "NEMULA - So-
cietà Cooperativa Sociale", o, con denominazione abbreviata,
nei casi consentiti dalla legge "NEMULA S.C.S.", la quale
sarà disciplinata dalle norme del presente statuto, dai patti
espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme
del Titolo VI del Libro quinto del codice civile ed, in quan-
to compatibili, dalle norme previste dalla legge per le so-
cietà a responsabilità limitata. -----

----- Articolo 2 - Oggetto e scopo -----

La cooperativa, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutua-
listico, e svolge la propria attività mutualistica in funzio-
ne del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indica-
to, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con
specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci,
saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto
dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea
straordinaria della società ai sensi e per gli effetti del-
l'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 2521 del codice

civile. -----

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporli ed approvarli, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. -----

E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa. -----

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e precisamente: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. -----

La cooperativa, operando secondo tali principi e senza limiti territoriali, in Italia ed all'estero, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra

l'altro, al regolamento sopra citato, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dall'articolo 24 della legge della Regione Autonoma della Sardegna 22 aprile 1997, n. 16, oltre che in ossequio alle altre disposizioni in materia. ----

All'uopo la cooperativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi, se necessario, di professionisti iscritti negli appositi Albi, si propone di svolgere le seguenti attività: -----

1) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti - propri e/o di terzi - in legno, alluminio, ottone ed altre materie utilizzabili a fini artigianali ed industriali, come pure la relativa messa in opera e manutenzione degli stessi; -

2) produzione, lavorazione, decorazione e commercializzazione di manufatti in ceramica; -----

3) produzione, lavorazione, decorazione e commercializzazione di prodotti artistici in vetro, vetrate tradizionali ed in vetrofusione, mosaici lapidei e vetrosi; -----

- 4) gestione di centri per la pratica delle diverse discipline sportive ed agonistiche; -----
- 5) gestione di centri e/o strutture turistiche, destinati ad attività ricreative e/o riabilitativi; -----
- 6) gestione di centri e/o strutture turistico/alberghieri, agrituristici, per conto proprio e per conto terzi, pubblici o privati; gestione di stabilimenti balneari in aree private e/o aree demaniali, comprese le attività ricreative collegate;
- 7) produzione, organizzazione, commercializzazione e gestione di attività informatiche e di sistemi informativi e di siti internet; -----
- 8) gestione di appalti, di lavori di pulizia e manutenzione presso nuclei familiari, enti pubblici e privati; -----
- 9) gestione di mense, centri di ristoro ed accoglienza; -----
- 10) produzione e commercializzazione di pane ed altri prodotti da forno; -----
- 11) produzione e commercializzazione di paste fresche e secche; -----
- 12) gestione di piccole attività industriali; -----
- 13) progettazione, esecuzione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici e di condizionamento, sia civili che industriali, come pure installazione di cancelli e serramenti automatici, realizzazione di quadri elettrici precablati, adeguamento *ex lege* n. 46/1990 per civile e terziario, installazione di sistemi di ricezione TV (singoli, centralizzati,

satellitari), rilievo impianti industriali, ciclici, ecc.,
con riporto schematico su supporto cartaceo ed informatico e
studio metodologia per la razionalizzazione degli impianti,
lavori di manutenzione ed installazione su reti di illumina-
zione stradale; -----

14) realizzazione e/o gestione di spazi verdi pubblici e/o
privati (ville, parchi, boschi, giardini, impianti sportivi,
ecc.) compresa l'attività di disboscamento e bonifica di aree
pubbliche e/o private; -----

15) organizzazione e gestione di servizi di catering, ivi
compresa l'organizzazione di feste, servizi musicali per ce-
rimonie, ecc.; -----

16) gestione ed organizzazione di colonie estive ed escursio-
ni; -----

17) assistenza domiciliare e/o residenziale ad anziani, disa-
bili, portatori di handicap, invalidi e pazienti psichiatrici;

18) attività di tutoraggio e monitoraggio in servizi so-
cio-assistenziali; -----

19) gestione di centri di lavoro; -----

20) conduzione di fondi agricoli di proprietà e non; -----

21) allevamento e riproduzione di bestiame; -----

22) produzione, trasformazione e commercializzazione di pro-
dotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento; -----

23) organizzazione ed esercizio di attività professionali -
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ed avva-

lendosi, se necessario, di professionisti iscritti negli appositi albi - e culturali, finalizzate alla formazione ed all'addestramento professionale dei beneficiari della cooperativa; -----

24) prestazione di servizi e fornitura di beni ad amministrazioni pubbliche attraverso l'affidamento di appalti, come pure la stipula di convenzioni come regolate dall'articolo 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche e dall'articolo 10 e seguenti della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/1997; -----

25) progettazione, organizzazione, gestione e messa in opera di lavori di edilizia pubblica e/o privata: costruzione di manufatti edili, ristrutturazione edilizia, ripristino centri storici, recupero strutture, pavimentazioni, impianti idraulici, anche industriali, ecc.; -----

26) gestione di servizi di guardiania pubblici e/o privati; --

27) gestione di servizi di logistica: consulenze, magazzinaggio, carico, scarico, facchinaggio, movimentazione e trasporto di merci in genere per privati e/o enti ed amministrazioni pubbliche, compresi i traslochi per i privati e/o enti pubblici; -----

28) gestione di lavanderie e stirerie pubbliche, private, industriali e comunitarie; -----

29) gestione di sartorie, tappezzerie e tendaggi interni ed esterni; -----

30) gestione di centri estetici per la cura della persona e del corpo; -----

31) gestione e prestazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e fornitura di beni in favore di associazioni private e/o o.n.l.u.s.; -----

32) organizzazione e gestione di servizi di smaltimento di rifiuti, compreso il recupero e lo smaltimento di amianto, carta, indumenti, legno, ferro, alluminio ed altro, il tutto nel rispetto delle norme in materia; -----

33) gestione di centri residenziali e/o semi residenziali destinati al recupero socio-lavorativo di persone in stato di disagio socio-sanitario e/o di grave emarginazione sociale od a grave rischio di emarginazione; -----

34) consulenze gestionali, amministrative e logistiche in favore di enti ed associazioni pubbliche e/o private; -----

35) organizzazione di attività di ricerca, seminariali, conferenze, convegni, dibattiti, anche per terzi pubblici e/o privati; -----

36) gestione ed organizzazione servizio parcheggi a pagamento per enti pubblici e/o privati; -----

37) produzione e pubblicazione di riviste e periodici su stampa e/o on line. -----

Tutte le attività sopra elencate saranno condotte con l'ausilio di persone normodotate portatrici di professionalità e culture tali da garantire utilità agli scopi sociali. -----

La cooperativa potrà anche promuovere e favorire un percorso didattico e formativo nell'ambito delle attività previste dagli scopi sociali, rivolte al miglioramento delle condizioni materiali, sociali, culturali e professionali dei soci e non, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge. -----

La cooperativa, inoltre, potrà: -----

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, come pure adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; -----

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto, la conduzione in affitto e/o l'ottenimento in concessione od in uso di immobili, apparecchiature, impianti ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali; -----

- svolgere nell'interesse dei beneficiari della cooperativa, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, come pure compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali; -----

- effettuare raccolta di prestiti da soli soci in conformità

alle disposizioni legislative in materia. -----

Le modalità di svolgimento di tale operazione saranno definite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci; -----

- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti. -----

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni; -----

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

- concedere avalli bancari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, come pure a favore di altre cooperative; -----

- contrarre mutui, aperture in linee di credito in c/c e per sconto di effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con isti-

tuti di credito, sia ordinario che speciale, e società finanziarie, come pure acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nei limiti fissati dalla legge; -----
- costituire e/o essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata, nei limiti delle disposizioni di legge in materia; -----
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da enti locali e territoriali, come pure finanziamenti e contributi disposti dai predetti organismi; ----
- aderire ai consorzi ed organismi che abbiano scopi simili od analoghi a quelli della cooperativa e che siano integrativi di essa, prestando avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo. -----

E' espressamente prevista la possibilità di finanziamenti dei soci al fine di consentire il perseguimento dell'oggetto sociale entro i limiti di legge e secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R. ex d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. -----

----- **Articolo 3 - Sede** -----

La società ha sede legale nel Comune di Arbus. -----
L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune di Arbus è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Arbus. -----

L'Assemblea dei Soci della società può altresì istituire nuove sedi secondarie o portare la sede legale al di fuori del Comune di Arbus purché nell'ambito del territorio nazionale. ---

----- **Articolo 4 - Durata** -----

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060. -----

Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministrativo nei termini di cui all'articolo 2532 codice civile e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI** -----

----- **Articolo 5 - Capitale sociale** -----

Il capitale sociale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari (cooperatori) ed è rappresentato da quote del valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna. -----

Detto capitale può essere liberato mediante conferimenti in danaro, di crediti o in natura. -----

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile non importa modifica dell'atto costitutivo. -----

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli ar-

articolo 2438 e seguenti del codice civile. -----

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà
autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori. -

----- **Articolo 6 - Vincoli sulle partecipazioni sociali** -----

----- **e trasferimento delle stesse** -----

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno, né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata che avrà il contenuto di cui all'articolo 10, comma primo, del presente statuto, le cui indicazioni dovranno essere riferite al potenziale acquirente e/o beneficiario dei diritti e dei vincoli sulla quota. -----

L'organo amministrativo comunicherà al detto socio il provvedimento autorizzativo o di diniego nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. --
Trascorso comunque detto termine il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro socio. -----

Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronun-

zi l'assemblea. -----

----- Articolo 7 - Patrimonio sociale -----

Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci sovventori, e da quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa (ove possibile), dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge. -----

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento. -----

----- Articolo 8 - Esercizio sociale, utili e ristorni -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. -----

Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva

legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) al Fondo mutualistico attualmente prescritto dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge. -----

E' comunque fatto salvo il divieto di: -----

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentando di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----

E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa. -----

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. -----

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies del codice civile. -----

----- TITOLO III -----

----- AMMISSIONE DEI SOCI E -----

----- CONDIZIONI PER IL RECESSO E L'ESCLUSIONE -----

----- Articolo 9 -----

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche che sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale avendone interesse e precisamente coloro che possiedono i requisiti professionali necessari per le attività di cui all'oggetto sociale, come pure gli elementi tecnici ed amministrativi nella misura prevista dalla legge. -----

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, nei limiti previsti dalla legge. -----

Possono essere soci della cooperativa i volontari che in possesso dei requisiti professionali prestino la loro attività gratuitamente, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. -----

Possono essere altresì soci le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. -----

Possono inoltre essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative. -----

Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano imprese identiche o affini con quella della cooperativa. -----

----- Articolo 10 -----

Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e codice fiscale; b) l'indicazione, non necessaria per i soci sovventori, della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso; c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere; d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto. -----

L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, unitamente alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. -----

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea. -----

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo. -----

Restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia dall'organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale. -----

IL socio cessa di essere tale per effetto di a) morte, b) re-

cesso, c) esclusione; perdita dei requisiti per l'ammissione;
d)impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali. -----

----- **Articolo 11** -----

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la
liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius". ---

L 'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal
presente statuto per assumere la qualità di socio può suben-
trare nella partecipazione sociale del dante causa.-----

In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione
dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà
presentare la domanda di ammissione di cui al presente statu-
to, cui consegirà la valutazione della sussistenza dei re-
quisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le
modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci
dal presente statuto. -----

In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste.
Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia
richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente re-
spinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimo-
nio sociale. -----

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione so-
ciale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo
quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in pre-
cedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in so-

cietà, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni) fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa. -----

----- **Articolo 12** -----

Il recesso del socio cooperatore è consentito: -----

- nei casi previsti dalla legge; -----
 - al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea; -----
 - al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. ---
- E' vietato il recesso parziale. -----

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata A/R all'organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata A/R, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. -----

In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nanti l'Autorità Giudiziaria competente. -----

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comuni-

cazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto *infra* precisato. -----

----- **Articolo 13** -----

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo: -----

- nel caso di cui all'articolo 2531 codice civile; -----
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico; -----
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
- nel caso di cui all'articolo 2286 codice civile; -----
- nel caso di cui all'articolo 2288, comma 1°, codice civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società. -----

La relativa delibera va comunicata con raccomandata A/R al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nanti l'Autorità Giudiziaria competente. -----

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedi-

mento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli
amministratori. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmen-
te la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

----- **Articolo 14** -----

Il socio receduto, od escluso, ovvero gli eredi o i legatari
del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota
secondo quanto in prosieguo precisato: -----

- rimborso della partecipazione interamente liberata; -----
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio
sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-
pitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma
3°, codice civile. -----

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al
netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in ba-
se al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o
hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rap-
porto sociale. -----

Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società coopera-
tiva entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. -----

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli
articoli 2545 quinquies e 2545 sexies codice civile saranno
liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi le-
gali, in numero 24 (ventiquattro) rate d'eguale importo nel
periodo di anni 2 (due) dall'approvazione del bilancio. -----

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale, ed il relativo valore è devoluto a riserva legale. -----

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società -----

----- TITOLO IV -----

----- DECISIONI ED ASSEMBLEA DEI SOCI -----

----- Articolo 15 - Convocazione -----

I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta attraverso corrispondenza e per voto scritto, salvo il metodo assembleare per le materie di cui all'articolo 2479, comma 4°, codice civile. -----

In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte l'oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo socio. -----

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti. -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia

riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria, nei casi di legge. -----

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci, quale risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice, o anche consegnata a mano e controfirmata - per ricevuta - dal socio destinatario, o tramite fax munito del rapporto di ricezione. -----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. -----

L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima. -

----- **Articolo 16 - Assemblea totalitaria** -----

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento oggetto di deliberazione. -----

----- **Articolo 17 - Convocazione annuale** -----

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro centottanta se particolari esigenze lo richiedono; in quest'ultimo caso l'amministratore ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione. -----

--- Articolo 18 - Quorum costitutivi e quorum deliberativi ---

----- Intervento e rappresentanza in assemblea -----

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata. -----

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di società a responsabilità limitata. -----

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. -----

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. -----

I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio. -----

L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso. -----

----- Articolo 19 - Disciplina dei diritto di voto -----

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. -----

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta. -----

Ai soci cooperatori che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, è riconosciuto, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, anche un voto per ogni cinque punti percentuali (o frazione di cinque punti qualora non si raggiunga la percentuale detta) dei beni e/o servizi prodotti della società cooperativa ed utilizzati dalle rispettive imprese dei soci, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

In ogni caso i soci cooperatori muniti di voto plurimo a mente dell'alinea precedente, non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. -----

Qualora superino il detto tetto, il voto plurimo viene ridotto sino al tetto in parola. -----

In ogni caso ad essi congiuntamente, non può essere attribui-

to più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci
presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. -

Nel caso in cui superino detto terzo il loro voto plurimo
viene proporzionalmente ridotto sino al terzo in parola. -----

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata
di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza
purché la votazione risulti espressa con fax recante l'iden-
tificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, telex e telegramma. -----

E' altresì ammesso il voto per televideoconferenza a condi-
zione che sia possibile garantire la contestualità della di-
scussione, del voto e della deliberazione. -----

Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al mo-
mento della riunione (prima o seconda che sia). -----

Il voto per corrispondenza e/o quello per televideoconferenza
non vengono computati ai fini della regolare costituzione
delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti
diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso
di convocazione. -----

E' vietato il voto segreto. -----

----- **Articolo 20 - Svolgimento dell'assemblea** -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-
ministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano o
unico, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a
maggioranza dei presenti. -----

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni. -----

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. -----

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro. -----

----- TITOLO V -----

----- AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO -----

----- Articolo 21 - Organo amministrativo -----

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'amministrazione formato da un numero di amministratori da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, la cui nomina avviene con decisione dei soci. -----

Il compenso dell'Amministratore Unico o dei membri del consiglio e del loro presidente è stabilito annualmente con decisione dei soci. -----

L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i soci. -----

Nel consiglio possono essere nominati soci o non soci; in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali e

comunque decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina, salva la possibilità di precedente revoca e di successiva rielezione. -----

----- Articolo 22 - Poteri dell'Organo amministrativo -----

All'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché - attraverso il suo Presidente che la assume - la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

L'Organo amministrativo inoltre: -----

- decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528 del codice civile; -----

- è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della società nei limiti dell'articolo 2529 del codice civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; -----

- autorizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; il provvedimento di diniego dovrà essere motivato; -----

- ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'articolo 2532 del codice civile. -----

All'Organo amministrativo, altresì, compete la nomina di di-

rettori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge; in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'articolo 2381 codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Articolo 23 - Funzionamento del consiglio di amministrazione
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----
Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione. -----

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. -----
In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. ---
E' vietato il voto segreto e per rappresentanza. -----

--- **Articolo 24 - Collegio sindacale e controllo contabile** ---
Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti, esistente e funzionante nei casi e con le modalità prescritte dalla legge e, in particolare, nei casi previsti dall'articolo 2543 codice civile o, non ricorrendo tali ipotesi, allorquando l'assemblea ne ritenga opportuna la nomina. -----

Il Presidente del Collegio sarà nominato dall'assemblea. -----

Le riunioni del collegio sindacale possono farsi a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione. -----

L'elezione dei membri del collegio è fatta in proporzione alle quote possedute. -----

Il Compenso del collegio è fissato dall'assemblea che dovrà determinare il compenso annuo dei sindaci, valevole per tutta la durata del loro Ufficio. -----

Il Collegio dura in carica tre esercizi sociali e comunque decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina. -----

Il controllo contabile viene esercitato, nei casi e secondo le norme di legge vigenti, da società di revisione in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia di società cooperative. -----

----- TITOLO VI -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Articolo 26 -----

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. -----

----- Articolo 27 -----

Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che risulterà dalla attività di liquidazione, dedotto soltanto il ca-

pitale versato e rivalutato, come pure i dividendi eventual-
mente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la
promozione e sviluppo della cooperazione previsto dalla legge
n. 59/92. -----

F.to: Nicola Meloni -----

Dessi Oscar -----

Pinna Simonetta -----

Giorgio Onnis -----

----- Sergio Floris notaio -----

F.to: Sergio Floris notaio -----

Sigillo notarile dicente: "FLORIS SERGIO DI BENVENUTO RENZO
NOTAIO IN GUSPINI" -----

Io sottoscritto dottor Sergio Floris, notaio in Guspini, i-
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari,
Lanusei e Oristano, certifico che la presente copia su sup-
porto informatico è conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo ai sensi del terzo comma dell'art. 20 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che si trasmette ad uso del
Registro Imprese. -----